



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI
DGPQA – PQA 1

IL DIRETTORE GENERALE

Riconoscimento del Consorzio di Tutela dell'olio extra vergine d'oliva DOP Monte Etna e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della DOP "Monte Etna"

VISTO il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

VISTE le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

CONSIDERATO che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995 - 1997;

VISTO in particolare l'articolo 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e ss.ii.mm., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)",



emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

VISTO il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e ss.ii.mm, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante “Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)”, emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

VISTO il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

VISTO il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante “disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”;

VISTO il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 settembre 2023 n. 477058, concernente “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, che ha previsto, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, l'istituzione della Direzione generale dell'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ed ha individuato gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze della Direzione generale per l'ippica (DG IPPICA) e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA);



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

VISTO il Decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23/02/2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, comma 2, lettera d;

VISTA la Direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei Conti in data 23/02/2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

VISTA la Direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dell'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla Direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei Conti in data 23/02/2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTO il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;



VISTO il regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 214 del 26 agosto 2003, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta “Monte Etna”;

VISTA l’istanza presentata dal Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine d’oliva DOP Monte Etna, con sede legale in Catania, via Antonino di Sangiuliano, n. 349, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e sss.ii.mm. per la DOP “Monte Etna”;

VERIFICATA la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

CONSIDERATO che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <olivicoltori>, nella filiera <grassi (oli)> individuata all’art. 4, lett. d), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento.

CONSIDERATO che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal Consorzio a mezzo pec il 21 novembre 2023 (prot. Masaf n. 644220 del 21 novembre 2023) e della attestazione rilasciata dall’Organismo di controllo, Agroqualità Spa, a mezzo pec il 17 novembre 2023 (prot. Masaf n. 639820 del 20 novembre 2023);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

RITENUTO pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine d’oliva DOP Monte Etna al fine di consentirgli l’esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e ss.ii.mm. per la DOP “Monte Etna”;

D E C R E T A:

Art. 1

1. Il Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine d’oliva DOP Monte Etna è riconosciuto ai sensi dell’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall’art. 14, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP “Monte Etna”, registrata con regolamento (CE) n. 1491 della



Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 214 del 26 agosto 2003.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio del Monte Etna, con sede legale in Catania, via Antonino di Sangiuliano, n. 349, è conforme alle prescrizioni dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e ss.ii.mm. e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e ss.ii.mm.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1 per la DOP "Monte Etna".

Art. 3

1. Il Consorzio di Tutela dell'olio extra vergine d'oliva DOP Monte Etna non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'articolo 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP "Monte Etna" appartenenti alla categoria <olivicoltori>, nella filiera <grassi (oli)> individuata all'art. 4, lett. d), del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e ss.ms.ii., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 5

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'articolo 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e ss.ii.mm. e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e ss.ii.mm.



3. L'incarico di cui al citato articolo 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione di origine protetta "Monte Etna" ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Eleonora Iacovoni

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.